

# MISURE URGENTI PER ARRESTARE LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA PSA.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni indifferibili finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea, nonché al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;

**Emana il seguente decreto-legge:**

### Articolo 1

#### **(Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA)**

1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione della popolazione della specie cinghiale (*Sus scrofa*), ivi incluse le aree protette, che include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo.
2. Al fine di eradicare la PSA nelle aree ufficialmente infette e prevenire la sua diffusione nei territori confinanti con tali aree, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano coinvolte adottano un piano di programmazione degli interventi per l'eradicazione della PSA entro 30 giorni dal primo caso confermato e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in conformità con le disposizioni del Ministero della Salute.
3. I Piani regionali di cui al comma 2 sono adottati in conformità alle disposizioni:
  - a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
  - b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» del 21 aprile 2021.

4. Ai fini della gestione, i Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. Le regioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto già dispongono di un piano ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso inviano i propri piani per una valutazione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e al centro di riferimento nazionale per la peste suina e li adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni.
5. I Piani regionali di cui al comma 1 sono approvati secondo la normativa di settore vigente, integrano i piani attualmente in essere se adottati in precedenza dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e adottati previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), mentre i piani regionali di cui al comma 2 sono adottati previo parere del Centro di riferimento nazionale per la peste suina. Tali pareri sono da rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, i Piani regionali di cui ai commi 1 e 2, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani di cui al comma 1 avvalendosi della polizia provinciale provinciale, dei coadiutori e dei soggetti specificatamente abilitati al prelievo venatorio. All'interno delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
7. In caso di riscontro di alterazioni al normale comportamento dei cinghiali abbattuti o riscontro di soggetti morti per ogni causa, compresi gli incidenti stradali, in ogni regione o provincia autonoma deve essere attivato un sistema che garantisca che tali soggetti siano sottoposti ad approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS) competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZZSS), ivi inclusi quelli sulla *Trichinella* spp, confluiscono nei sistemi informatici già attivi presso il Ministero della salute.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza, nonché quella necessaria al contenimento delle popolazioni di cinghiale selvatico, sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

## Articolo 2

**(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA)**

1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 comma 2 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario con compiti di concorrere all'attuazione, coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per eradicare e prevenire la diffusione della peste suina africana.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
  - a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1 comma 2;
  - b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
  - c) Adotta gli atti necessari per dare attuazione alle misure straordinarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della peste suina africana compresi quelli funzionali all'acquisizione di beni e servizi, ivi compresa la messa in opera della recinzione per il contenimento dei cinghiali selvatici.
3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo 1, comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari regionali e le autonomie assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione o della provincia autonoma interessata.
4. Il Commissario straordinario, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana in Italia, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.
5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenza costituita con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e composta da un contingente massimo di personale pari a 15 unità di cui fino ad un massimo di tre unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali previ intesa con questi ultimi in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario Straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127 in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale

della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori degli uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determina con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore la cinquanta per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 3. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario.

6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite e può avvalersi dei servizi regionali di protezione civile sulla base di protocolli definiti. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di dodici mesi. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. L'incarico di Commissario straordinario e' compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito.
9. Sull'attività del Commissario straordinario, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente al Parlamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla Regione Sardegna.

### **Articolo 3**

### **(Sanzioni)**

1. Chiunque, nell'ambito delle attività di attuazione dei Piani regionali di cui all'articolo 1, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinviene esemplari di tale specie feriti o deceduti, segnala il rinvenimento immediatamente al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura di euro 500. La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

### **Articolo 4**

#### **(Clausola di salvaguardia)**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

### **Articolo 5**

#### **(Copertura finanziaria)**

1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del presente decreto legge, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023, si provvede:
  - a) quanto a ..... milioni di euro per l'anno 2022 mediante .....
  - b) quanto a ..... milioni di euro per l'anno 2023 mediante .....
2. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria .....
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Articolo 6**

#### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

### **Articolo 1**

Comma 1 e 2. Al fine di rendere efficaci ed efficienti le azioni volte all'eradicazione e alla prevenzione della diffusione della PSA da attuarsi nelle regioni e Province autonome coinvolte dall'epidemia, è necessario suddividere i piani di gestione della specie cinghiale dai piani di eradicazione della malattia. Così facendo, si assicura l'adozione di piani di gestione della popolazione sull'intero territorio nazionale, e allo stesso tempo regioni e province autonome interessate dalla PSA adottano specifici piani di gestione della malattia in conformità alle disposizioni del Ministero della Salute.

Comma 3. Modifica necessaria in virtù della modifica del comma 1 e 2.

Comma 4. Modifica necessaria in virtù della modifica del comma 1 e 2.

Comma 5. La modifica proposta si rende necessaria al fine di adottare piani valutati dagli enti di competenza specifica rispetto alle finalità dei piani presentati.

Comma 6. Modifica necessaria in virtù della modifica del comma 1 e 2.

Comma 7. Le modifiche apportate garantiscono che le attività di segnalazione, ispezione e controllo igienico sanitario su tutti gli esemplari di cinghiali rinvenuti morti sono svolte secondo dei modelli organizzativi precisi. Il campionamento degli animali cacciati al di fuori dell'area infetta e nelle aree buffer non è ritenuto utile da parte della Commissione Europea e dall'EFSA e non rientra nel Piano nazionale di eradicazione della PSA presentato e approvato dalla commissione europea. Scientificamente è altamente improbabile identificare la malattia nei cinghiali cacciati in quanto la percentuale di letalità causata da questo virus è estremamente elevata (quasi del 100% dei soggetti infettati) e la rapidità con cui porta a morte gli animali (2-8 giorni) rende inutile, nelle aree indenni da malattia, questo tipo di sorveglianza. Ovvero la probabilità di abbattere un cinghiale infetto è pressoché nulla. Prova ne è che anche in quei territori in cui la malattia è presente in forma endemica (es. Polonia, Ungheria, Paesi baltici), nelle popolazioni infette dal virus la percentuale di animali cacciati diagnosticati come positivi è estremamente ridotta. Vale la pena ricordare che il virus sopravvive per lungo tempo nella carcassa e quindi l'attività di sorveglianza "passiva" che permette di individuare e quindi esaminare in laboratorio i visceri o i anche solo i resti (es. ossa) dei soggetti morti spontaneamente ha una valenza assoluta rispetto alla sorveglianza attiva effettuata sui soggetti abbattuti

In questi termini la PSA si differenzia totalmente dalla trichinellosi che, oltre ad essere una zoonosi alimentare, nel cinghiale causa una infestazione latente senza sintomatologia evidente o mortalità. Per questa patologia tutti i cinghiali abbattuti a caccia o in controllo sono campionati dai cacciatori o dai Veterinari delle ASL e analizzati dagli IZZSS.

Comma 8. Modifica necessaria in virtù della necessità già definita dall'Unità di Crisi Nazionale dell'installazione della recinzione necessaria al contenimento delle popolazioni di cinghiale selvatico.

### **Articolo 2**

Comma 1. Modifica necessaria in virtù della modifica dell'art. 1 comma 1 e 2. In aggiunta si precisa che i compiti del commissario si riferiscono specificatamente all'attuazione delle azioni necessarie ad eradicare e prevenire la diffusione del virus.

Comma 2. La modifica della lettera a) è necessaria in virtù della modifica dell'art. 1 comma 1 e 2. Al fine di garantire l'adozione degli atti necessari per dare attuazione alle misure straordinarie di eradicazione e

prevenzione della diffusione della peste suina africana compresi quelli necessari per l'acquisizione di beni e servizi, è stata aggiunta la lettera c). Tale modifica risulta indispensabile e necessaria per attuare le misure definite dall'Unità di Crisi Nazionale, ivi inclusa l'installazione della recinzione necessaria al contenimento delle popolazioni di cinghiale selvatico.

Comma 3. Modifica necessaria in virtù della modifica dell'art. 1 comma 1 e 2.

Comma 4. Tale modifica si rende necessaria al fine di condividere l'applicazione delle misure di cui al comma 2 con le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano eventualmente colpite dalla PSA.

Comma 5. Le modifiche apportate al comma 5, si rendono necessarie per la costituzione della struttura commissariale.

## **Articolo 5**

Comma 1. Al fine di dare attuazione alle misure straordinarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della peste suina africana compresi quelli necessari per l'acquisizione di beni e servizi, il Commissario deve disporre delle necessarie misure finanziarie.